



DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE

Articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE- (Legge comunitaria regionale 2010) - **Chiarimenti per un orientamento applicativo coerente dell'articolo 33 della legge regionale n. 59 del 2010.**

PREMESSA

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale in merito al regime transitorio applicabile ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 59 del 2010, ai fini del conseguimento della qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna.

L'articolo 33 della legge regionale n. 59 del 2010 contiene la disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, per coloro che alla data dell'11 dicembre 2008 avevano concluso un percorso formativo o lavorativo ai fini del conseguimento dell'anzidetta qualifica ai sensi della legge 14 febbraio 1961, n. 163 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), ovvero, lo avevano incominciato, senza tuttavia concluderlo.

A tal proposito, il considerevole lasso di tempo ormai trascorso dalla data di entrata in vigore del suddetto articolo 33, il quale stabilisce che alla data dell'11 dicembre 2008 le disposizioni della già citata legge n. 161/1963 cessano di avere efficacia, trovando viceversa piena applicazione quelle della legge n. 174/2005 ai fini dell'esercizio della professione di acconciatore, hanno suggerito di fornire i seguenti chiarimenti sulle anzidette previsioni transitorie, ciò anche al fine di far fronte alle diverse richieste di spiegazioni che pervengono sia da parte degli organismi di formazione, sia da parte di coloro che intendono intraprendere l'attività professionale di acconciatore.

Prima di passare ad illustrare gli annunciati chiarimenti, è opportuno ricordare che la professione di acconciatore è un'attività imprenditoriale che rileva sotto il profilo della



salute pubblica, ragion per cui il legislatore nazionale ha disposto che per l'esercizio della stessa è necessario possedere un'apposita abilitazione professionale, ovvero un titolo legale abilitante all'esercizio della stessa, secondo le modalità e le condizioni previste all'articolo 3 della ricordata legge n. 174/2005.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

NORMATIVA STATALE

Il comma 1, dell'articolo 3, della **Legge n. 174 del 17 agosto 2005**, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore", dispone che per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico - pratico, preceduto, in alternativa tra loro da due percorsi, il percorso a) che prevede lo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; il percorso b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Con il successivo articolo 4, della stessa legge, è stato demandato alle Regioni il compito di definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio del titolo di abilitazione professionale secondo quanto previsto al comma 1, del ripetuto articolo 3.

Di seguito, il secondo comma, dell'articolo 6 della medesima legge, nel dettare alcune disposizioni transitorie ai fini del passaggio alla nuova disciplina circa la professione di acconciatore, ha previsto che: i soggetti che alla data del 2 settembre 2005 (data entrata in vigore della legge) erano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumevano di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.

In ultimo, l'articolo 7, sempre della stessa legge, ha stabilito che: «**La legge 14 febbraio 1963, n. 161**, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto



compatibili con la presente legge, **continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge».**

In questo modo, quindi, il legislatore statale ha demandato alle regioni il compito di disciplinare i rispettivi regimi transitori tenuto conto che l'esercizio dell'attività professionale in argomento, in ragione di quanto previsto dal suddetto articolo 7, risultava disciplinato da norme cedevoli sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

NORMATIVA REGIONALE

Pertanto, il legislatore regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto nei ridetti articoli, 3, 4, 6 e 7 della legge n. 174/2005 cit., ha dettato le disposizioni transitorie che ritroviamo all'art. 33 della legge 22 dicembre 2010, n. 59, stabilendo così il termine ultimo di applicazione della legge n. 161/1963 all'11/12/2008.

Il richiamato articolo 33 ha disposto in particolare che:

i) Coloro che alla data dell'11 dicembre 2008 hanno concluso un percorso formativo o lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini) e della legge 29 ottobre 1984, n. 735 (Attuazione della direttiva 82/489/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri), acquisiscono l'abilitazione professionale di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 174/2005.

ii) Coloro che alla data dell'11 dicembre 2008 hanno intrapreso percorsi formativi per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della L. 161/1963, della L. 1142/1970 e della L. 735/1984, ivi compresi i corsi di formazione di bottega scuola, acquisiscono, al termine del percorso formativo, l'abilitazione professionale di acconciatore di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 174/2005.

iii) Coloro che alla data dell'11 dicembre 2008 hanno iniziato un percorso lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della L. 161/1963, della L. 1142/1970 e della L. 735/1984, ivi compreso l'apprendistato, hanno



diritto di terminare detti percorsi e possono sostenere l'esame teorico pratico di cui all'art. 3 della L. 174/2005, per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore.

CHIARIMENTI

Alla luce delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 33, nonché dei principi di cui all'articolo 3 della legge n. 174/2005, si ha che, nel caso disciplinato al comma 2 della medesima norma transitoria, coloro i quali alla data dell'11 dicembre 2008 hanno concluso un percorso formativo o lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, acquisiscono automaticamente la qualifica di acconciatore

Invece, i commi 3 e 4, si riferiscono a coloro che alla data dell'11 dicembre 2008, hanno incominciato un percorso formativo o lavorativo, in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, senza tuttavia averlo concluso.

In questi casi il legislatore regionale sembra aver tenuto conto della particolare condizione in cui versavano i soggetti interessati, e ha ritenuto di dover comunque fare salva l'attività in precedenza già svolta a livello formativo o lavorativo ai sensi della previgente normativa, prevedendo, così, una sorta di valorizzazione della stessa.

In entrambi i casi, inoltre, la formulazione delle norme porta a ritenere che a fronte del riconoscimento dell'attività svolta in precedenza, gli interessati debbano comunque concludere i relativi percorsi ai fini del conseguimento della qualifica di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 della legge n. 174/2005, il quale, come noto, prescrive che la qualifica in parola si acquisisca mediante il superamento di un apposito esame tecnico-pratico, previo svolgimento di un corso di qualificazione, ovvero, di un periodo di inserimento lavorativo.

Orbene, nell'ipotesi di cui al comma 3, gli interessati devono completare il percorso formativo secondo le previsioni di cui all'articolo 3 della legge n. 174/2005, dovendo sostenere, quindi, l'esame tecnico-pratico ai fini dell'acquisizione della relativa abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dalla stessa norma statale.

Anche nell'ipotesi di cui al comma 4, coloro che hanno iniziato un percorso lavorativo, hanno diritto di terminare detto percorso, così da poter accedere all'esame teorico di cui all'articolo 3 della legge n. 174/2005.



Il corso da seguire a completamento del percorso formativo o lavorativo è: PERCORSO B CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI CONTENUTO PREVALENTEMENTE TEORICO AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 1 LETTERA B) DELLA LEGGE 174 DEL 17 AGOSTO 2005 - così come previsto dal repertorio regionale degli standard formativi della Regione Abruzzo.

Si è ritenuto opportuno chiarire la posizione di tutti coloro che rientrano nelle due fattispecie previste dai ridetti commi 3 e 4, specificando che il percorso formativo / lavorativo si considera concluso dopo la frequenza del corso teorico con superamento dell'apposito esame.

Il superamento del prescritto esame dopo la frequenza del corso teorico assicura che il soggetto interessato posseda gli standard di preparazione tecnico-culturale necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore.